



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 24/TFT del 29 novembre 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 25 novembre 2019,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 134

Componenti: E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Sepe; Avv. G. M. Benincasa; Avv. M. Iannone.

Proc.3843/1490pfi18-19/MS/CS/sds del 30.09.2019 (Campionato Juniores U19 Regionale).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Gaetano Franco Tolomeo n.14.10.1972, all'epoca dei fatti Presidente della società G.s. Herajon (Ora A.S.D. Atletico Eboli) per la violazione di cui all'art.4, comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S. (in vigore fino al 16.06.2019), anche in relazione agli art. 7, comma 1 dello Statuto Federale e 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Francesco Bove n.6.11.2003 (gara del 25.10.2018) per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche om relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. previgente, agli artt.39 e 43 art.4, comma 1 e 2, comma 5, e 32, commi 2 agli artt. 39 e 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Federico Paolino (1 gara), della società G.s. Herajon (Ora A.S.D. Atletico Eboli), per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società G.s. Herajon (Ora A.S.D. Atletico Eboli) per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società G.s. Herajon (Ora A.S.D. Atletico Eboli) malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore sig. Federico Paolino con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Gaetano Franco Tolomeo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri

tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La G.s. Herajon (Ora A.S.D. Atletico Eboli) ed il suo Presidente Sig. Gaetano Franco Tolomeo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Francesco Bove tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Federico Paolino la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Gaetano Franco Tolomeo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società G.s. Herajon (Ora A.S.D. Atletico Eboli) la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. G.s. Herajon (Ora A.S.D. Atletico Eboli) alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura considerato che il fenomeno oggetto del deferimento persiste. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Gaetano Franco Tolomeo, all'epoca dei fatti Presidente della società G.s. Herajon (Ora A.S.D. Atletico Eboli) la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; calciatore: Francesco Bove la squalifica di tre (3) giornate; dirigente accompagnatore sig. Federico Paolino la sanzione di mesi (3) di inibizione; la società G.s. Herajon (Ora A.S.D. Atletico Eboli) la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione ed euro 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 25.11.2019.

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E. RUSSO**

FASC. 137

Sig. Montella Antonio n.22.04.1975, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Real Bellizzi, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione agli art.39 e 43, comma 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Elfattachi Zakaria n.2.12.2000 (gare del 11.11.2018 e 18.11.2018) e Ait Quabou Abdelilah n.6.07.2001 (gare 11.11.2018, 25.11.2018 e 16.12.2018) per violazione art.4, comma 1 e 2, commi 1 e 2, e 32, commi 2 e 7 del C.G.S. nei quali risultano trasfusi gli artt. 1bis, commi 1 e 5, e 10, comma 2 C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, in relazione a quanto disposto dagli artt. 39 e 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Diana Tommaso, (5 gare), della società A.s.d. Real Bellizzi, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Real Bellizzi per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nella gara di cui al deferimento dalla società A.s.d. Real Bellizzi,, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore sig. Diana Tommaso con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Montella Antonio l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Real Bellizzi, ed il suo Presidente Sig. Montella Antonio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori Elfattachi Zakaria e Ait Quabou Abdelilah quattro (4) giornate di squalifica ciascuno; per il dirigente Diana Tommaso la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il Presidente Montella Antonio la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.s.d. Real Bellizzi la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.s.d. Real Bellizzi alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura considerato che il fenomeno oggetto del deferimento persiste. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Montella Antonio all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Real Bellizzi la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; calciatori: Elfattachi Zakaria e Ait Quabou Abdelilah la squalifica di quattro (4) giornate di gara ciascuno; dirigente accompagnatore sig. Diana Tommaso la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; la società A.s.d. Real Bellizzi la penalizzazione di punti (4) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 500,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 25.11.2019.

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E. RUSSO**

FASC. 131

Componenti: E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Sepe; Avv. G. M. Benincasa; Avv. M. Iannone.

Proc.3582/1384pfi18-19/MS/CS/cf del 24.09.2019 (Campionato Giovanissimi U15 provinciali AV).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Giovanni Toriello n.10.06.1975, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante della società A.s.d. Polisportiva L. Toriello, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione agli art.39 e

43, comma 1 e 6 e 45 delle NOIF; calciatore: Islam Mirdita n. 17.05.2005 (gara del 18.11.2018) per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche in relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. previgente, agli artt.39 e 43 art.4, comma 1 e 2, comma 5, e 32, commi 2 agli artt. 39 e 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore: sig. Nicola De Piano (1 gara) tesserato quale direttore sportivo, della società A.s.d. Polisportiva L. Toriello, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Polisportiva L. Toriello, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.s.d. Polisportiva L. Toriello, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore-quale tesserato direttore sportivo sig. Nicola De Piano con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Giovanni Toriello l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Polisportiva L. Toriello, ed il suo Presidente Sig. Giovanni Toriello, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Islam Mirdita due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Nicola De Piano la sanzione di mesi quaranta (40) giorni di inibizione; per il Presidente Giovanni Toriello la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.s.d. Polisportiva L. Toriello la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati *"per tabulas"* dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.s.d. Polisportiva L. Toriello alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura considerato che il fenomeno oggetto del deferimento persiste. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Giovanni Toriello, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante della società A.s.d. Polisportiva L. Toriello la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; calciatore Islam Mirdita il non doversi procedere essendo calciatore infraquattordicenne alla data della disputa della gara; dirigente accompagnatore: sig. Nicola De Piano la sanzione di quaranta (40) giorni di inibizione; La società A.s.d. Polisportiva L. Toriello la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione ed euro 300,00 (trecento) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 25.11.2019.

FASC. 136

Componenti: E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Sepe; Avv. G. M. Benincasa; Avv. M. Iannone.

Proc.3884/1234pfi18-19/MS/ps del 30.09.2019 (Campionato giovanissimi U15 provinciali NA).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Marino Garofalo n.14.10.1972, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Calcio Capri S. Costanzo per la violazione di cui all'art.4, comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S. (in vigore fino al 16.06.2019), anche in relazione agli art. 7, comma 1 dello Statuto Federale e 39 e 43, delle NOIF; calciatore: Emith Thenuka Vijaya Kumar n.26.04.2004 (gara del 12.01.2019) per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 c.g.s., anche om relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. previgente, agli artt.39 e 43art.4, comma 1 e 2, comma 5, e 32, commi 2 agli artt. 39 e 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Pasquale Moffa, (1 gara), della società A.s.d. Calcio Capri S. Costanzo, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Calcio Capri S. Costanzo, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.s.d. Calcio Capri S. Costanzo malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore sig. Pasquale Moffa con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Marino Garofalo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Calcio Capri S. Costanzo, ed il suo Presidente Sig. Marino Garofalo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Emith Thenuka Vijaya Kumar una (1) giornata di squalifica; per il dirigente Pasquale Moffa la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Marino Garofalo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.s.d. Calcio Capri S. Costanzo la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.s.d. Calcio Capri S. Costanzo alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura considerato che il fenomeno oggetto del deferimento persiste. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Marino Garofalo all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Calcio Capri S. Costanzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione, calciatore sig. Emith Thenuka Vijaya Kumar una (1) giornata di squalifica; dirigente accompagnatore sig. Pasquale Moffa la sanzione di mesi tre (3) di inibizione, della società A.s.d. Calcio Capri S. Costanzo; la società A.s.d. Calcio Capri S. Costanzo la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 300,00 d ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 25.11.2019.

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E. RUSSO**

FASC. 132

Componenti: E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Sepe; Avv. G. M. Benincasa; Avv. M. Iannone.

Proc.3571/1339pfi18-19/MS/PM/cf del 24.09.2019 (Campionato allievi provinciale U.16 Salerno).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Voza Eustachio n.16.06.1960, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Poseidon 1958, per la violazione di cui all'art.4, comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S. (in vigore fino al 16.06.2019), anche in relazione agli art. 7, comma 1 dello Statuto Federale e 39 delle NOIF; calciatore: Maros Marco n.5.04.2003 (gare del 5.01.2019 e 11.11.2018) per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche in relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. previgente, all'art.39 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Di Stasi Luca (2 gare), della società A.s.d. Poseidon 1958, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Poseidon 1958 per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Poseidon 1958, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore sig. Di Stasi Luca con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Voza Eustachio l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Poseidon 1958, ed il suo Presidente Sig. Voza Eustachio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. È comparso il deferito Di Stasi Luca. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Maros Marco quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Di Stasi Luca la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Voza Eustachio la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.s.d. Poseidon 1958 la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti

oggetto del deferimento siano provati “*per tabulas*” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.s.d. Poseidon 1958 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura considerato che il fenomeno oggetto del deferimento persiste. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Voza Eustachio all’epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Poseidon 1958 la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; calciatore Maros Marco quattro (4) giornate di squalifica; dirigente accompagnatore sig. Di Stasi Luca la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; la società A.s.d. Poseidon 1958 la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 25.11.2019.

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. RUSSO

FASC. 117

Componenti: E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Sepe; Avv. G. M. Benincasa; Avv. M. Iannone.

**Proc.3108/1489pfi18-19/MS/CS/sds del 12.09.2019 (Campionato Regionale Giovanissimi B).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

Sig. Alessio Sergio n.11.12.1970, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Fox Paestum per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli artt.4 comma 1, 2 e 32 commi 2 e 7, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Kechnit Youcef nata 28.08.2005; per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggi trasfusi negli artt.4 comma 1,2 commi 1 e 2 e 32 commi 2 e 7, agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Fabio Spagnuolo (2 gare), della società Asd Fox Paestum, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 C.G.S., (oggi trasfuso negli artt.4 comma 1, 2 commi 1 e 2 CGS anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Fox Paestum, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, ed oggi trasfuso nell’art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività ai sensi dell’art.1bis comma 5 CGS vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfuso nell’art.2 commi 1 e 2 CGS per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Fox Paestum, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore sig. Fabio Spagnuolo con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Alessio Sergio l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha

deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Fox Paestum, ed il suo Presidente Sig. Alessio Sergio, facevano pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Kechnit Youcef quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Fabio Spagnuolo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Alessio Sergio la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Fox Paestum la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Fox Paestum alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura considerato che il fenomeno oggetto del deferimento persiste. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: Sig. Alessio Sergio all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Fox Paestum la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; calciatore Kechnit Youcef il non luogo a procedere in quanto infraquattordicenne all'epoca della gara; dirigente accompagnatore sig. Fabio Spagnuolo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; della società Asd Fox Paestum; la società Asd Fox Paestum la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 350,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 25.11.2019.

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. RUSSO

FASC. 130

Componenti: E. Russo (Presidente f.f.); avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Sepe; Avv. G.M. Benincasa;

Proc.3518/1513pfi18-19/MS/CS/sds del 23.09.2019 (Campionato Giovanissimi U15 provinciali Salerno).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Angelo Antonio Langella n.9.02.1956, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Canarini 1922, per la violazione di cui all'art.4, comma 1 e 32 comma 2, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39.43, commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Ayman Soufy nato 13.02.2004, (gara del 10.12.2018), per violazione art.4, comma 1 e art.32, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF; sig. Vincenzo Langella (gara del 10.12.2018) calciatore-capitano con funzioni di dirigente accompagnatore (1 gara), della società Asd Canarini 1922, per la violazione di cui all'art.4, comma 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF. La società Asd Canarini 1922, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Canarini 1922, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal sig. Vincenzo Langella, calciatore-capitano con funzioni di dirigente accompagnatore (1 gara), con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Angelo Antonio Langella l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Canarini 1922, ed il suo Presidente Sig. Angelo Antonio Langella non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Ayman Soufy tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Vincenzo Langella tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Angelo Antonio Langella la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Canarini 1922 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Canarini 1922 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura considerato che il fenomeno oggetto del deferimento persiste. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Angelo Antonio Langella all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Canarini 1922 la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; calciatore Ayman Soufy e Vincenzo Langella calciatore-capitano con funzioni di dirigente accompagnatore la squalifica di tre (3) di squalifica ciascuno; la società Asd Canarini 1922 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 25.11.2019.

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E. RUSSO**

FASC. 133

Componenti: E. Russo (Presidente f.f.); avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Sepe; Avv. G. M. Benincasa; Avv. M. Iannone; G. De Vincentiis.

Proc.3888/792pfi18-19/MS/PM/sds del 30.09.2019 (Campionato Regionale allievi e allievi B).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Esposito Maurizio n.4.05.1972, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore (6 gare) della società A.s.d. Ares Vomero Ssd Arl, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, e 61 commi 1 e 5, delle NOIF; calciatori: Miele Francesco n.9.09.2002, (gare allievi regionali del 21.01.2018 e 4.03.2018, nonché gare allievi regionali "B" del 15.10.2017, 29.10.2017, 25.11.2017, 2.12.2017, 16.12.2017 e 20.01.2018); Nacci Francesco n. 10.11.2001 (gare allievi regionali del 23.09.2017 e 4.11.2017); Fiorillo Claudio n. 4.11.2002 (gara allievi regionali "B" del 25.11.2017), Aucelli Diego Achille n.7.06.2001, (gare allievi regionali del 1.10.2017 e 21.01.2018); Troiano Vincenzo n. 3.10.2003 (gare allievi regionali del 24.03.2018 e 4.03.2018), Giugliano Nicolas n. 28.01.2003 (gara giovanissimi regionali del 8.10.2017 e gara allievi regionali "B" del 22.10.2017), Iuppariello Giovanni n.12.02.2001 (gare allievi regionali del 12.11.2017 e 19.11.2017), Estatico Giovanni n.3.11.2001 (gare allievi regionali del 22.10.2017), per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche om relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. previgente, agli artt.39 e 43 art.4, comma 1 e 2, comma 5, e 32, commi 2 agli artt. 39 e 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori sigg. Pagano Giuseppe (7 gare), Mastrocinque Michele (1 gara) e del presidente-dirigente accompagnatore Zona Alfonso Davide (6 gare) della società A.s.d. Ares Vomero Ssd Arl per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,45 e 61 commi 1,5 delle NOIF; La società A.s.d. Ares Vomero Ssd Arl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Ares Vomero Ssd Arl, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte sigg. Pagano Giuseppe (7 gare), Mastrocinque Michele (1 gara) e del presidente-dirigente accompagnatore Zona Alfonso Davide (6 gare) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Esposito Maurizio l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Ares Vomero Ssd Arl ed il suo Presidente Sig. Esposito Maurizio non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: calciatori: Miele Francesco dieci (10) giornate di squalifica; Nacci Francesco quattro (4) giornate di squalifica; Fiorillo Claudio tre (3) giornate di squalifica; Aucelli Diego Achille quattro (4) giornate di squalifica; Troiano Vincenzo quattro (4) giornate di squalifica; Giugliano Nicolas quattro (4) giornate di squalifica; Iuppariello Giovanni quattro (4) giornate di squalifica ed Estatico Giovanni tre (3) giornate di squalifica; dirigenti accompagnatori sigg. Pagano Giuseppe la sanzione di mesi nove (9) di inibizione e Mastrocinque Michele la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Esposito Maurizio la sanzione di mesi dodici (12) di inibizione; per la società A.s.d. Ares Vomero Ssd Arl la penalizzazione di punti dieci (10) in classifica

ed € 1.000,00 (mille) di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “*per tabulas*” dacché dall’istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.s.d. Ares Vomero Ssd Arl alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura considerato che il fenomeno oggetto del deferimento persiste. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Esposito Maurizio all’epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società A.s.d. Ares Vomero Ssd Arl la sanzione di mesi dodici (12) di inibizione; calciatori: Miele Francesco dieci (10) giornate di squalifica; Nacci Francesco quattro (4) giornate di squalifica; Fiorillo Claudio tre (3) giornate di squalifica; Aucelli Diego Achille quattro (4) giornate di squalifica; Troiano Vincenzo quattro (4) giornate di squalifica; Giugliano Nicolas quattro (4) giornate di squalifica; Iuppariello Giovanni quattro (4) giornate di squalifica ed Estatico Giovanni tre (3) giornate di squalifica; dirigenti accompagnatori sigg. Pagano Giuseppe la sanzione di mesi nove (9) di inibizione e Mastrocinque Michele la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; la società A.s.d. Ares Vomero Ssd Arl il non luogo a provvedere in quanto risulta inattiva dal 15/7/2019. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 25.11.2019.

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. RUSSO

Pubblicato in NAPOLI, affisso all’albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 29 novembre 2019.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**